



SdiFlash

dal 10/03/2017 al 16/03/2017

Selezione delle notizie più rilevanti della settimana

Sdi Supermercato
dell'informazione

SdiFlash dal 10/03/2017 al 16/03/2017

www.supermercato.it

Sdi Supermercato
dell'informazione



Contenuti :

Tassa annuale di concessione governativa entro domani	1
Prescrizione breve per frode Iva non grave	2
Nuovo regime contabile di Cassa Urge decreto attuativo	2
Il ruolo di amministratore spiegato dalla Fondazione studi	3
Chiarimenti sulla sospensione delle ritenute Irpef a seguito del sisma	3
Conversione automatica da Srl a capitale ridotto in Srl semplificata	4
Lavoro in paesi ExtraUE, le retribuzioni convenzionali per il calcolo dei premi	5
Iscritte a Gestione separata ed autonome Maternità su sospensioni per sisma	5
Forza Aziendale in UniEmens	5
Quarto elenco di variazione agricoltori	6
Presentazione tardiva dell'istanza per l'assegno di solidarietà del FIS	6
Videosorveglianza e GPS: nuovi modelli per le istanze di autorizzazione	7
Decreto flussi in Gazzetta	7
Voucher e appalti: si vota il 28 maggio	7



Contenuti :

RACE anche per il contributo addizionale ai Fondi di solidarietà	8
Circolare congiunta sui flussi 2017 extraUE	8
Neo residenti Flat tax solo sui redditi esteri	9
Modifiche agli allegati della Tobin tax	9
Proroga rottamazione con Decreto-legge	10
Ristrutturazioni edilizie Guida con novità 2017	10
Svizzera Accordo su Richieste di gruppo	10
Sabatini-ter Nuovo elenco dei beni agevolati	11
Cedolare secca Codice per sanzione per mancata comunicazione	12
Sì al bonus R&S per progetti a favore di terzi	12
Ruling preventivi transfrontalieri Approvato il decreto attuativo	13
Patent box anche per l'aggiornamento del software	14
Sentenze favorevoli al contribuente Decreto in GU	14
Cratere sismico aquilano Utilizzo del conto corrente vincolato	15
Rimborso Iva in conto fiscale non ferma l'accertamento	16
Sabatini ter Revoca parziale per vendita	17



Tassa annuale di concessione governativa entro domani

Il pagamento della tassa annuale di concessione governativa relativa al 2017, con riguardo alla numerazione ed alla bollatura dei libri sociali come pure dei registri sociali, secondo la prescrizione di cui all'articolo 2421 del Codice civile deve avvenire entro il 16 marzo prossimo. Ciascun libro sociale va numerato, pagina per pagina, e bollato in ogni foglio o presso il Registro imprese della Camera di commercio o un notaio. Non conta il numero dei registri tenuti, né le relative pagine; è dovuta una tassa di concessione governativa, deducibile ai fini Ires e Irap, nella stessa misura forfettaria di: 309,87 euro, se il capitale o il fondo di dotazione – risultante al 1° gennaio dell'anno per il quale si effettua il pagamento – non supera l'importo di 516.456,90 euro; 516,46 euro, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera quest'importo. Modalità di pagamento Per il versamento, modalità e termini differiscono se la società si trova nel primo anno di attività o in quelli successivi, ipotesi nella quale la corresponsione va effettuata con bollettino di c/c postale n. 6007, intestato al Centro operativo di Pescara (Bollatura numerazione libri sociali) dell'Agenzia delle Entrate, prima di presentare la dichiarazione di inizio attività ai fini Iva con il modello AA7/10, sul quale vanno riportati anche gli estremi del versamento. Per i periodi d'imposta successivi al primo, il versamento deve essere eseguito con modello F24, per sola via telematica, con indicazione del codice tributo "7085" nella sezione "Erario", dell'importo e dell'anno per il quale viene eseguito il versamento. Ambito soggettivo La tassa ricade sulle società di capitali – Spa, Srl, Sapa – incluse quelle in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali diverse dal fallimento, purché sussista ancora l'obbligo della tenuta dei libri da vidimare. Chi non deve Le imprese individuali, le società di persone, le società di capitali già dichiarate fallite, i consorzi con attività esterne, i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, le società sportive dilettantistiche costituite come società di capitali senza scopo di lucro e affiliate a una Federazione sportiva nazionale, o a una disciplina sportiva associata o a un Ente di formazione sportiva il cui atto costitutivo sia conforme alla legge 289/2002, non sono altrimenti tenute a versare la tassa di concessione governativa. Quali libri e registri numerare e bollare Il già citato articolo 2421 del Codice civile stabilisce quali libri e registri sociali debbano essere sottoposti a vidimazione. Nello specifico: libro dei soci; libro delle obbligazioni; libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci; libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale; libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo; libro delle adunanze e delle deliberazioni degli obbligazionisti; ogni altro libro o registro per il quale l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali. Quali no Gli altri libri contabili previsti dal Codice civile – il libro giornale e il libro degli inventari – e quelli previsti dalle norme fiscali – registri Iva, registro beni ammortizzabili ...– non devono essere vidimati, ma assoggettati all'unica formalità della numerazione progressiva delle pagine, eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla loro tenuta. Sanzione pecuniaria L'omesso versamento della tassa è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'importo della stessa e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro. La violazione è, però, sanabile col ravvedimento operoso.



Prescrizione breve per frode Iva non grave

Beneficia di una più breve prescrizione la frode Iva se il reato è considerato “non grave”. E’ quanto deciso dalla sentenza della Corte di cassazione n. 12160 del 14 marzo 2017. Corte Ue: la frode grave non può contare sullo sconto di prescrizione. La Corte di giustizia UE, con la sentenza Taricco (C-105/14 dell’8 settembre 2015), ha affermato che in presenza di gravi condotte fraudolente che portino ad una consistente evasione dei tributi Iva, non è possibile applicare le disposizioni in materia di prescrizione di cui agli artt. 160, comma 3, ultima parte, e 161, comma 2, del codice penale, in quanto contrari agli interessi finanziari della Ue imposti agli stati membri dall’art. 325, paragrafi 1 e 2, del Tfu. Nel caso affrontato dalla Corte di cassazione, con sentenza n. 12160 del 14 marzo 2017, il presidente di un circolo no profit, condannato per omessa dichiarazione Iva relativamente ai periodi di imposta dal 2006 al 2010, si lamentava della sentenza della Corte territoriale che non aveva dichiarato estinto il reato, per prescrizione, in ordine all’anno 2007, posto che la frode deve considerarsi di non gravi dimensioni e quindi non applicabile la suddetta sentenza Taricco. Sulla nozione di gravità i giudici della Suprema corte hanno accolto il ricorso. Posto che è inconfutabile l’esistenza della frode, il nodo centrale della sentenza consiste nella considerazione della gravità o meno della stessa. Per effettuare tale valutazione, i giudici si rifanno alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis, c.p.) avendo riguardo alla sua applicabilità nel caso di reati tributari connotati da soglie di punibilità. Tali limiti sono da prendere a base per ritenere meno gravi gli illeciti commessi. Quindi, nella fattispecie, a fronte della evasione Iva per circa 90.000 euro oltre la soglia prevista, e tenendo conto che la tenuta della condotta non denota una spiccata attività criminale od una particolare organizzazione di mezzi nella commissione delle operazioni, il reato commesso dall’imputato può considerarsi non grave. In conclusione, non occorre operare una disapplicazione della norme del codice penale e l’omessa dichiarazione Iva per l’anno 2007 deve considerarsi estinta per prescrizione.

Nuovo regime contabile di Cassa Urge decreto attuativo

Contabilità per cassa: il tempo è scaduto. Servono urgenti modifiche e il decreto attuativo, altrimenti è impossibile effettuare la necessaria pianificazione e conseguente scelta. “Se nel giro di qualche giorno tale provvedimento di modifica non sarà reso disponibile la scelta per molti professionisti potrebbe essere quella di portare in regime ordinario molte delle contabilità per le quali si era scelta la modalità semplificata, operazione che, oltre a creare notevoli disagi a livello operativo, priverebbe il contribuente di beneficiare delle agevolazioni previste dal punto di vista degli adempimenti con un danno importante anche dal punto di vista economico”. Questo il monito dell’Associazione nazionale commercialisti, lanciato per voce del Presidente Marco Cuchel, in merito alle criticità relative al nuovo regime contabile di Cassa (introdotto, per i piccoli contribuenti in contabilità semplificata, dalla Legge di Bilancio 2017). Il nuovo regime è in vigore già dal 1° gennaio 2017. Si legge, nel comunicato stampa Anc del 10 marzo 2017, che la norma di riferimento – contenuta nella Legge di Bilancio 2017 – prevedeva espressamente l’emanazione entro il 31 gennaio 2017 di uno specifico decreto per dare attuazione alle modifiche. Purtroppo, tranne le scarse



indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate i primi di febbraio, in occasione di Telefisco, niente di quanto previsto ed atteso è stato ad oggi varato. Gli interventi da attuare Con particolare riferimento alle rimanenze di magazzino e al riporto delle perdite, sono stati prospettati, durante gli incontri al Mef, interventi quali la possibilità del riporto delle perdite in 5/10 anni o addirittura il ripristino delle rimanenze finali nel calcolo della nuova base imponibile. Ma, ad oggi, non si registrano passi in avanti.

Il ruolo di amministratore spiegato dalla Fondazione studi

Parte da una sentenza delle Sezioni unite civili di Cassazione – n. 1545 depositata il 20 gennaio 2017 – la disamina della Fondazione studi dei consulenti del lavoro, nell'approfondimento del 13 marzo 2017, sulla natura del rapporto di lavoro che lega l'amministratore alla società. La Cassazione, critica con riferimento alla teoria del rapporto parasubordinato, nella sentenza ha precisato che l'esclusione di una prestazione lavorativa nel rapporto tra amministratore e società non vuol dire negare del tutto la possibilità di stipulare un contratto tra le parti: non è escluso che possa instaurarsi, tra la società e la persona fisica che la rappresenta e la gestisce, un autonomo, parallelo e diverso rapporto che assuma, secondo l'accertamento esclusivo del giudice del merito, le caratteristiche di un rapporto subordinato, parasubordinato o d'opera. Nell'approfondimento "Il ruolo di amministratore: natura e qualificazione giuridica", la Fondazione evidenzia come la Corte, pur affermando la teoria dell'immedesimazione organica e della specialità della natura del rapporto societario dell'amministratore in virtù della sua funzione, ribadisce la compatibilità di un suo diverso ruolo all'interno della stessa compagine societaria, regolato dal diritto del lavoro, purché effettivamente sussistente ed oggettivamente operante in concreto. È possibile per l'amministratore intrattenere un rapporto di natura lavorativa con la società. Nella sentenza le Sezioni Unite ribadiscono la distinzione netta tra l'inquadramento della figura e del ruolo istituzionale dell'amministratore nel contesto societario, che non richiede ulteriori qualificazioni o regolamentazioni contrattuali, e l'eventualità che lo stesso possa intrattenere rapporti di diversa natura sempre con la società da lui amministrata. Ebbene, è solo in questa seconda ipotesi che avrebbe significato la stipula di un diverso contratto di lavoro, segnatamente nel caso in cui al ruolo istituzionale si accompagnino funzioni e compiti assegnati aventi natura diversa, che ben possono essere regolamentati secondo i canoni propri del diritto del lavoro, anche nell'ambito della parasubordinazione.

Chiarimenti sulla sospensione delle ritenute Irpef a seguito del sisma

L'INPS, con messaggio n. 1093 del 9 marzo 2017, facendo seguito al messaggio n. 767 del 21 febbraio 2017, ha chiarito che tra le ritenute oggetto della sospensione a seguito del sisma, rientrano: le ritenute relative alle operazioni di conguaglio fiscale 2016, qualora lo stesso comporti un debito per il dipendente o per il pensionato e qualora siano



le retribuzioni o le pensioni di gennaio e febbraio 2017 a subirne l'esito; le addizionali regionali e comunali a saldo 2016 e in acconto 2017 per il rapporto di complementarietà e di dipendenza che è proprio dell'addizionale rispetto al tributo principale cui si aggiunge. Inoltre, l'Istituto ha ribadito che per le istanze relative ai Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto è necessario – affinché siano considerate valide e siano acquisite nelle procedure di sospensione fiscale – che le stesse contengano la duplice dichiarazione: di avere avuto, a far data dal 24 agosto 2016, la residenza nel territorio di uno dei Comuni in questione; di aver subito a causa degli eventi sismici ivi verificatisi danni da cui sia derivata l'inagibilità del fabbricato o della casa di abitazione o dello studio professionale o dell'azienda.

Conversione automatica da Srl a capitale ridotto in Srl semplificata

Il Ministero dello sviluppo economico, con lettera circolare n. 132263/2016 indirizzata alle camere di commercio, offre indicazioni operative sulla riqualificazione delle Società a responsabilità limitata a capitale ridotto come Società a responsabilità limitata semplificata. La lettera circolare n. 132263/2016 richiama la disposizione in base alla quale: "Le società a responsabilità limitata a capitale ridotto iscritte nel Registro Imprese ai sensi dell'art. 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla data di entrata in vigore del presente decreto sono qualificate a responsabilità limitata semplificata". Al fine di dare concreta attuazione a tale disposizione normativa, il Mise informa che la società informatica del sistema camerale (Infocamere) ha predisposto un servizio di conversione automatica. Modalità operative per la conversione automatica Pertanto, le vecchie Srl a capitale ridotto non devono attivarsi per la loro conversione in Srl semplificate, potendo ottenere in maniera automatica la nuova indicazione grazie al servizio di Infocamere. Le modalità operative per ottenere la conversione automatica prevedono una procedura che implica: la sostituzione del dato "forma giuridica", riportato in certificato, da "società a responsabilità limitata a capitale ridotto" a "società a responsabilità limitata semplificata"; l'inserimento d'ufficio nell'elenco cronologico degli eventi iscritti, disponibile da certificato, del testo "Modifica d'ufficio – SRL a capitale ridotto qualificata in società a responsabilità limitata semplificata (articolo 9, comma 15, DI 76/2013, convertito nella legge n. 99/2013). La suddetta procedura di conversione automatica non riguarda, però, la modifica del dato "denominazione", risultante da certificato, né dell'atto costitutivo/statuto depositato. Il Mise ritiene, quindi, opportuno che, in occasione delle prime modifiche statutarie, le società si attivino per cambiare anche la loro denominazione, sia a livello di statuto che di certificato Registro Imprese. Inoltre, sempre secondo il Ministero, a "riqualificazione avvenuta" è opportuno che le camere di commercio provvedano ad inviare un messaggio informativo tramite PEC alle società interessate, per metterle a conoscenza della modifica apportata.



Lavoro in paesi ExtraUE, le retribuzioni convenzionali per il calcolo dei premi

Il premio assicurativo per i lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale si calcola sulla base di retribuzioni convenzionali e per l'anno in corso tali retribuzioni sono state fissate con Decreto Interministeriale del 22 dicembre 2016. L'INAIL ricorda in proposito che: le suddette retribuzioni convenzionali si applicano anche per il calcolo dei premi da corrispondere per le qualifiche dell'area dirigenziale; sono escluse altre tipologie di rapporto di lavoro, quali le collaborazioni coordinate e continuative e le collaborazioni occasionali per le quali, nel caso di specie, il premio assicurativo dovuto è calcolato sulla base dei compensi effettivamente percepiti dal collaboratore nel rispetto del minimale e massimale previsto per il pagamento delle rendite erogate dall'Istituto. Sottolinea, inoltre, la circolare INAIL n. 12 del 9 marzo 2017, che le retribuzioni convenzionali mensili fissate sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, intervenuti nel corso del mese.

Iscritte a Gestione separata ed autonome Maternità su sospensioni per sisma

In merito alle richieste di indennità di maternità e paternità a favore degli iscritti alla Gestione Separata e delle lavoratrici e lavoratori autonomi a seguito del sisma che ha interessato Lazio Marche Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, l'INPS ha ricordato che, in generale nel caso di specie, in assenza di regolarità contributiva, la tutela della maternità/paternità non può essere riconosciuta al richiedente. Tuttavia, considerata l'eccezionalità della situazione, l'Istituto ha deciso di liquidare le relative indennità ed effettuare successivamente il controllo della regolarità contributiva al termine del periodo di sospensione. Il messaggio INPS n. 1114 del 10 marzo 2017 specifica che, solo qualora, al termine del citato periodo di sospensione, i soggetti beneficiari delle predette indennità di maternità/paternità non dovessero provvedere alla regolarizzazione della propria posizione contributiva, le strutture INPS territorialmente competenti recupereranno degli importi indebitamente erogati.

Forza Aziendale in UniEmens

L'INPS con messaggio n. 1092 del 9 marzo 2017 ha ricordato che nell'elemento obbligatorio dell'UniEmens deve essere indicato il numero di tutti i dipendenti – compresi quelli non retribuiti – a tempo pieno e i dipendenti a tempo parziale calcolati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. Non vanno, invece, indicati i lavoratori autonomi, compresi i lavoratori autonomi dello spettacolo ed i lavoratori autonomi sportivi professionisti. Per quanto concerne il settore marittimo, sono da escludere dall'elemento obbligatorio l'armatore ed il proprietario–armatore imbarcati sulla



nave dai medesimi gestita, denunciati con 73 i quali, invece, vanno indicati nell'elemento obbligatorio che indica il numero lavoratori occupati. Percettori di assegno straordinario per il sostegno al reddito Sempre ai fini della compilazione dall'elemento , l'INPS sottolinea che i soggetti percettori di assegno straordinario per il sostegno al reddito, erogato dai Fondi di solidarietà, sono da escludere. Vanno, inoltre, esclusi dall'elemento anche i soggetti destinatari delle prestazioni di esodo di cui all'art. 4, commi da 1 a 7-ter 1, della Legge n. 92/2012 i quali non vanno indicati neanche nell'elemento obbligatorio riferito al numero lavoratori occupati. Lavoratori intermittenti Il messaggio INPS n. 1092/2017 si sofferma, infine, sulle modalità di computo dei lavoratori intermittenti, come disciplinate dall'art. 18 del Testo Unico sui contratti. Sull'argomento l'Istituto rinvia alle modalità di compilazione delle denunce mensili fornite con circolare n. 17/2006.

Quarto elenco di variazione agricoli

Si comunica che sul portale INPS è data notizia della pubblicazione, ai sensi dell'art. 38, comma 6, Legge 6 luglio 2011, n. 111, del quarto elenco di variazione 2016 dei lavoratori agricoli. L'elenco sarà visualizzabile fino al 25 marzo 2017 al seguente indirizzo: <https://servizi2.inps.it/servizi/ElenchiAnnualiOTD/Default.aspx>

Presentazione tardiva dell'istanza per l'assegno di solidarietà del FIS

Le istanze di accesso all'assegno di solidarietà garantite dal Fondo di Integrazione Salariale vanno presentate telematicamente all'INPS entro sette giorni dalla data di conclusione dell'accordo collettivo aziendale e la riduzione dell'attività lavorativa deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. I suddetti termini non sono stati previsti come termini di decadenza ed assumono, pertanto, natura ordinatoria. L'INPS ha, quindi, chiesto chiarimenti al Ministero del Lavoro in merito alla presentazione tardiva dell'istanza. A seguito della risposta ministeriale, l'Istituto ha quindi reso noto che, nel caso di specie, si può applicare la regola generale secondo la quale l'assegno di solidarietà può essere riconosciuto a decorrere dal giorno successivo alla data della domanda. Per il Ministero del Lavoro, infatti, quest'ultimo termine costituisce il dies a quo al quale ancorare la decorrenza della riduzione dell'attività lavorativa e del relativo trattamento integrativo. Quindi, il messaggio INPS n. 1133 del 13 marzo 2017 specifica che non saranno indennizzabili le ore effettuate dalla data di inizio della riduzione richiesta fino al giorno di presentazione della domanda ed in caso di presentazione tardiva della domanda il datore di lavoro dovrà indicare tali ore non indennizzabili, utilizzando il modello allegato 2 della circolare n. 176/2016.



Videosorveglianza e GPS: nuovi modelli per le istanze di autorizzazione

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, i datori di lavoro possono utilizzare impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori solo se vi sono esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale. Tali impianti e strumenti possono essere installati previo accordo collettivo stipulato con le RSA/RSU. Qualora in azienda non vi siano RSA/RSU o non si riesca a trovare l'accordo, gli impianti e gli strumenti in questione possono essere installati previa autorizzazione delle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Stante quanto sopra sul sito dell'Ispettorato Nazionale del lavoro sono stati pubblicati, nella sezione "Modulistica", i nuovi modelli da utilizzare per l'istanza all'ITL o all'INL di autorizzazione: all'installazione di impianti audiovisivi – (mod. INL 17); all'installazione e utilizzo di impianti e apparecchiature di localizzazione satellitare GPS a bordo di mezzi aziendali (mod. INL 23); all'installazione di impianti di videosorveglianza (mod. INL 24); oltre alla Dichiarazione sostitutiva per marca da bollo (mod. INL 25).

Decreto flussi in Gazzetta

E' in "Gazzetta Ufficiale" n. 60, del 13 marzo 2017, il DPCM 13 febbraio 2017, relativo alla "Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato, per l'anno 2017", che ammette in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di 30.850 unità. Lavoro non stagionale Si rammenta che l'applicativo per la precompilazione dei moduli per lavoro non stagionale ed autonomo sarà disponibile all'indirizzo <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it> dalle ore 9,00 del 14 marzo 2017. Le istanze potranno, invece, essere trasmesse dalle ore 9,00 del 20 marzo 2017 e fino al 31 dicembre 2017. Lavoro stagionale L'applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda per lavoro stagionale sarà disponibile all'indirizzo <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it> dalle ore 9,00 del 21 marzo 2017. Poiché il DPCM 13 febbraio 2017 è stato pubblicato in data 13 marzo 2017, le istanze potranno essere trasmesse dalle ore 9,00 del 28 marzo 2017 e fino al 31 dicembre 2017.

Voucher e appalti: si vota il 28 maggio

Il 14 marzo 2017 si è riunito il Consiglio dei Ministri ed ha approvato il decreto per l'indizione dei referendum popolari riguardanti: la abrogazione di disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti, con riguardo al ripristino della responsabilità solidale negli appalti, senza le deroghe attualmente previste; la



abrogazione di disposizioni sul lavoro accessorio (voucher). Dal comunicato stampa del CdM n. 17 del 14 marzo 2017 si apprende che le consultazioni referendarie si svolgeranno domenica 28 maggio 2017.

RACE anche per il contributo addizionale ai Fondi di solidarietà

Il Testo Unico degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ha previsto – nei casi in cui siano previste prestazioni a sostegno del reddito consistenti nell'erogazione dell'assegno ordinario e dell'assegno di solidarietà di cui all'art. 30, comma 1 e all'art. 31 del D.Lgs. n. 148/2015 – l'obbligatorietà del versamento ai Fondi di solidarietà di un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, che ricorre alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse. Quindi la contribuzione addizionale è dovuta nell'eventualità di ricorso alle prestazioni di assegno ordinario erogato dai Fondi di solidarietà bilaterali e dal Fondo di integrazione salariale. Stante quanto sopra, l'INPS, con messaggio n. 1113 del 10 marzo 2017, ha reso noto di aver predisposto lo sviluppo e l'evoluzione della procedura "RACE", così da estendere le modalità di riscossione del contributo addizionale per la Cassa integrazione guadagni, alla riscossione dei contributi addizionali di finanziamento delle prestazioni ordinarie dei Fondi di solidarietà erogate con pagamento diretto. Istruzioni operative La procedura RACE provvederà a notificare all'azienda destinataria delle prestazioni ordinarie dei Fondi di solidarietà, apposita comunicazione concernente l'importo dovuto a titolo di contributo addizionale relativo ai trattamenti erogati. Alla lettera di notifica, con evidenza delle codifiche relative ai singoli Fondi di solidarietà e della tipologia di prestazione fruita, sarà allegato il modello di pagamento unificato (mod. F24). Il pagamento dell'importo richiesto dovrà avvenire, mediante il suddetto modello F24, nel termine di 30 giorni dall'avvenuta notifica all'azienda.

Circolare congiunta sui flussi 2017 extraUE

In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2017 concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2017, Ministero dell'Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno emanato la circolare n. 902 dell'8 marzo 2017 che fornisce le istruzioni sulle modalità di presentazione delle istanze e sulla modulistica. Lavoro non stagionale L'applicativo per la precompilazione dei moduli per lavoro non stagionale ed autonomo sarà disponibile all'indirizzo <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it> dalle ore 9,00 del 14 marzo 2017. Le istanze potranno essere trasmesse dalle ore 9,00 del settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del DPCM sulla Gazzetta Ufficiale e fino al 31 dicembre 2017. Lavoro stagionale Specifica la circolare congiunta n. 902/2017 che l'applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda per lavoro stagionale sarà disponibile all'indirizzo <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it> dalle ore 9,00 del 21 marzo 2017. Le istanze potranno essere trasmesse soltanto dalle ore 9,00 del quindicesimo



giorno successivo alla data di pubblicazione del DPCM sulla Gazzetta Ufficiale e fino al 31 dicembre 2017.

Neo residenti Flat tax solo sui redditi esteri

I soggetti che intendono trasferire la loro residenza fiscale in Italia, aderendo all'opzione prevista dall'art 24-bis del TUIR ("flat tax"), pagheranno un'imposta di 100mila euro esclusivamente sui redditi prodotti all'estero. Per i redditi prodotti in Italia dai neo residenti si applicano le aliquote ordinarie previste nel nostro Paese. A ribadirlo, a precisazione di alcuni titoli apparsi sui media, l'Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 9 marzo 2017. Si ricorda che l'agevolazione ha il fine di attrarre in Italia persone fisiche ad alto reddito. È rivolta, dunque, agli stranieri con un alto patrimonio che intendono trasferire la loro residenza fiscale in Italia, a cui è proposta la tassazione forfettaria di 100.000 euro annui per tutti i redditi di fonte estera per ciascun periodo d'imposta per cui viene esercitata. Si possono includere i propri familiari (assoggettati a un'ulteriore imposta sostitutiva di 25mila euro ciascuno). A regolare il regime agevolativo il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 47060 dell'8 marzo 2017. Reca le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione e per il versamento dell'imposta sostitutiva.

Modifiche agli allegati della Tobin tax

Il provvedimento prot. 47944 del 9 marzo 2017 dell'agenzia delle Entrate apporta variazioni agli allegati 5, 7 ed 8 del precedente provvedimento del 18 luglio 2013 recante adempimenti dichiarativi, modalità di versamento, relativi obblighi strumentali e modalità di rimborso della Tobin tax. Le modifiche ai prospetti Dal documento agenziale del 9 marzo emerge che subiscono modifiche, per consentire una più efficiente gestione del tributo: il Prospetto sintetico delle operazioni di cui ai commi 491, 492 e 495 dell'articolo 1 della legge di Stabilità per il 2013 – Allegato 5; i tracciati record per la comunicazione dei dati relativi alla Tobin Tax – Allegato 7; il Prospetto analitico delle operazioni di cui ai commi 491 e 492 dell'articolo 1 della legge di Stabilità per il 2013 – Allegato 8. L'imposta L'imposta sulle transazioni finanziarie è stata introdotta dall'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge di Stabilità 2013 e si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi, alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari e alle negoziazioni ad alta frequenza. Termine di presentazione modello Ftt differito Con il recente provvedimento del 2 marzo 2017 l'agenzia delle Entrate ha disposto lo spostamento del termine per la presentazione della dichiarazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie (modello Ftt), anno 2016, dal 31 marzo al 31 maggio 2017.



Proroga rottamazione con Decreto-legge

Sul caso “proroga della rottamazione delle cartelle esattoriali” spunta l’ipotesi dell’emanazione di un decreto-legge da parte del governo. Ieri è emersa la notizia che la commissione Ambiente della Camera ha dichiarato inammissibile, per estraneità della materia, la possibilità di inserire la proroga delle cartelle nel DI terremoto. Ma il relatore ha proposto ricorso contro la dichiarazione di inammissibilità, su cui oggi la commissione Ambiente discuterà. Ma il Governo è intenzionato a concedere la proroga spostando dal 31 marzo al 21 aprile il termine per presentare l’istanza di adesione alla definizione agevolata. A seguito di tale slittamento, sarà portata in avanti, dal 31 maggio al 15 giugno, la scadenza entro la quale Equitalia sarà chiamata ad inviare le comunicazioni di adesione ai contribuenti. Pertanto se il Parlamento si trovasse nell’impossibilità di deliberare ed approvare la proroga dei termini per la rottamazione dei ruoli, interverrà l’esecutivo attraverso un apposito decreto legge, che potrebbe essere anche “a perdere” ossia produrre gli effetti al fine di permettere lo spostamento dei termini e poi non essere convertito in legge. Il decreto legge in questione dovrebbe anche contenere la norma a cui sono interessate le imprese relativa all’anticipo del rilascio dell’attestazione di regolarità contributiva (Durc). Infatti l’Inps ha dichiarato che il rilascio del Durc è possibile solo dopo il pagamento della prima o unica rata della rottamazione. Ciò implica che le imprese sono impossibilitate a partecipare agli appalti pubblici. La soluzione prevista dal Governo è di rilasciare un temporaneo documento di attestazione subito dopo la presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata.

Ristrutturazioni edilizie Guida con novità 2017

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato, come ogni anno, la guida sulle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. La nuova versione aggiornata al mese di febbraio 2017, che si trova nella sezione “L’Agenzia Informa” del sito web, si è resa necessaria per adeguare le informazioni contenute nella guida alle novità sul tema introdotte dalla Legge di bilancio 2017. In essa trovano spazio anche le più recenti indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate su modalità e adempimenti necessari per richiedere il beneficio fiscale. Si tratta, infatti, di un pratico vademecum con le regole e le modalità da seguire per poter accedere alle detrazioni spettanti quando si fanno lavori dentro casa o sulle parti comuni condominiali, oppure per beneficiare delle nuove regole per gli interventi antisismici. Tra le principali novità segnalate nella guida, proprio: – la proroga per tutto l’anno 2017 del bonus mobili e del bonus ristrutturazioni edilizie e le nuove istruzioni e tempi più ampi per effettuare gli interventi di adozione di misure antisismiche.

Svizzera Accordo su Richieste di gruppo

Un nuovo accordo con la Svizzera sullo scambio di informazioni spingerà la voluntary disclosure. Rende operativo lo scambio di informazioni a fini fiscali attraverso “richieste di



gruppo” ex articolo 27 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l'Italia e la Svizzera. Lo scambio automatico consentirà all'Italia di ricevere in via continuativa, a partire da settembre 2017 con la voluntary bis già chiusa, le informazioni nominative su italiani con disponibilità finanziarie in Svizzera. Il nuovo accordo – in vigore dal 2 marzo 2017 – definisce le modalità operative per una specifica categoria di “richieste di gruppo” ammissibili. A darne conto il ministero dell'Economia e delle Finanze con il comunicato n. 39 del 14 marzo 2017. Richieste di gruppo ammissibili Le richieste di gruppo potranno riferirsi a fatti e/o circostanze esistenti o realizzate a partire dal 23 febbraio 2015, data di firma del Protocollo – in vigore dal 13 luglio 2016 – di modifica della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, che ha allineato lo scambio di informazioni tra i due paesi al più recente standard dell'OCSE. La legge n. 69 del 4 maggio 2016 recepisce il Protocollo. Riguarderanno gruppi di contribuenti identificabili in base a determinati schemi di comportamento, senza necessità di elencazione nominativa nella richiesta. L'Accordo interessa i “contribuenti recalcitranti”, cioè i clienti italiani a cui è stato richiesto dai propri istituti finanziari ma hanno rifiutato di fornire adeguate rassicurazioni sulla regolarità dei fondi depositati presso le istituzioni finanziarie svizzere interessate. Le richieste di gruppo generano elenchi nominativi in risposta, che potranno dare origine ad ulteriori richieste di informazioni più dettagliate. Le Autorità competenti dei due paesi intendono continuare la proficua collaborazione per rendere operative le richieste di gruppo anche sui conti chiusi e quelli “sostanzialmente chiusi” di pertinenza di clienti italiani.

Sabatini–ter Nuovo elenco dei beni agevolati

Sono state apportate modifiche alla disciplina della Sabatini–ter. In particolare, la circolare n. 22504 del 9 marzo 2017 del ministero dello Sviluppo Economico effettua variazioni alle precedenti circolari nn. 14036 del 15/2 e 17677 del 24/2 del 2017, recanti modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione dei contributi della Nuova Sabatini. Cosa è cambiato E' stato sostituito l'allegato 6/A alla circolare n. 17677/2017, contenente l'elenco dei beni materiali rientranti tra gli investimenti sul cui importo viene applicato, ai fini del calcolo del contributo, un tasso di interesse pari al 3,575%. La modifica ha effetto dal 10 marzo; per le domande di agevolazione presentate prima della pubblicazione della circolare n. 22504, il riferimento rimane all'elenco dei beni di cui all'allegato 6/A della circolare n. 17677 del 24 febbraio 2017. Il nuovo punto 8.7 della circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 ora prevede che l'accesso alle agevolazioni, con riferimento al limite delle spese ammissibili, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura non possa avvenire per progetti con spese superiori a 2 milioni di euro e aiuti di importo superiore ad un milione di euro per beneficiario e per anno.



Cedolare secca Codice per sanzione per mancata comunicazione

L'articolo 7-quater, comma 24, del DI 193/2016 – collegato fiscale alla legge di bilancio 2017 – sancisce che la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione immobiliare soggetto a cedolare secca non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione, ma l'applicazione di una sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a 50 euro se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. A tal fine, l'Agenzia delle Entrate ha previsto un apposito codice tributo per il versamento tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" della suddetta sanzione. La risoluzione n. 30/E del 10 marzo 2017 istituisce il seguente codice tributo: "1511" denominato "LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzione per mancata comunicazione di proroga o di risoluzione del contratto soggetto a cedolare secca". In sede di compilazione del modello F24, all'interno della sezione "contribuente" devono essere indicati: – nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale e i dati anagrafici della parte che effettua il versamento; – nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", il codice fiscale del soggetto, quale controparte (oppure di una delle controparti), unitamente al codice identificativo "63", da indicare nel campo "codice identificativo". Codici tributo per comunicazioni Sisma 2012 Con altra risoluzione del 10 marzo 2017 – la n. 31/E – l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per versare le somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell'articolo 36-bis del Dpr 600/1973, qualora si intenda pagare solo una quota dell'importo complessivamente richiesto. Nello specifico, sono istituiti, a favore dei soggetti colpiti dal sisma del maggio 2012, i codici tributo per consentire agli stessi di utilizzare il credito d'imposta a loro spettante ai fini del pagamento degli importi contenuti nelle comunicazioni inviate ai sensi dell'art. 36-bis, Dpr n. 600/1973. In particolare si tratta dei codici: "906C" (imposta), "907C" (interessi), "908C" (sanzioni). I contribuenti destinatari delle comunicazioni ex art. 36-bis del Dpr n. 600/1973 possono utilizzare i nuovi codici tributo nel caso in cui intendano versare solamente una quota dell'importo totale richiesto. Nel modello F24, i suddetti codici vanno esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l'anno di riferimento indicati nella comunicazione.

Sì al bonus R&S per progetti a favore di terzi

Bonus per ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di progetti di ricerca commissionati nell'interesse di terzi. Questa la conclusione della risoluzione n. 32/E/2017 con la quale l'Agenzia delle Entrate risponde all'istanza di interpello sollevata da un'associazione di cooperative, che commissiona ad un ente di ricerca l'esecuzione di alcuni progetti attinenti il campo di attività di alcune delle proprie associate. Spese sostenute per la realizzazione di progetti di R&S a favore di terzi L'associazione istante specifica che – in base al contratto stipulato con l'ente di ricerca – ha commissionato alcuni progetti di ricerca nell'interesse delle proprie associate, precisando, quindi, che non intende utilizzare direttamente i risultati dell'attività di ricerca. Infatti, i risultati dei suddetti progetti di R&S sono stati destinati a favore di una delle cooperative, che è



subentrata in seguito in tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto, e che ha anche proceduto con il pagamento delle spese relative a questi progetti. Agevolazione riconosciuta indipendentemente dalla modalità di commissione Nella risoluzione n. 32/E del 10 marzo, l'Agenzia delle Entrate, dopo aver acquisito il parere del competente ministero dello Sviluppo economico circa l'ammissibilità dei progetti in questione al credito d'imposta in R&S, riconosce che le suddette spese commissionate a terzi rientrano tra le categorie di costi eleggibili connessi allo svolgimento delle attività di R&S, di cui all'articolo 3 del DI 145/2013 e successive modifiche. Secondo l'Agenzia, infatti, non rileva la modalità di commissione dell'attività di ricerca. Pertanto, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per investimenti in attività di R&S, non ha alcuna rilevanza la modalità che è stata utilizzata per commissionare l'attività di ricerca stessa. Ciò che rileva per il riconoscimento del Bonus è unicamente la conformità dei progetti di ricerca ai requisiti che danno diritto all'accesso all'agevolazione introdotta con il DI n. 145/2013. Ne deriva che i costi sostenuti dalla società cooperativa beneficiaria dell'attività di ricerca rientrano tra quelli ammessi al beneficio. Si ricorda, infine, che in base alle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2017 è ora possibile fruire dell'agevolazione nella misura del 50%.

Ruling preventivi transfrontalieri Approvato il decreto attuativo

Il 10 marzo 2017 il Consiglio dei ministri ha approvato cinque decreti legislativi di attuazione delle misure necessarie per introdurre nel nostro ordinamento alcune direttive e regolamenti europei. Tra essi il Dlgs che attua la direttiva UE 2015/2376, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Si ricorda che la citata direttiva europea punta a rafforzare lo scambio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, che da facoltativo diventa obbligatorio. Con il sì del Cdm al decreto attuativo, quindi, anche in Italia lo scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri diviene definitivo, al fine di favorire la trasparenza e il contrasto all'erosione della base imponibile. Questa pratica, infatti, è molto nociva in quanto riduce notevolmente i gettiti fiscali nazionali, limitando così le risorse a disposizione degli Stati membri per politiche fiscali orientate alla crescita. Rafforzato lo scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi Nello specifico, come si legge nel comunicato stampa n. 16 del CdM, il decreto attuativo prevede lo scambio automatico con le altre amministrazioni fiscali comunitarie interessate dei seguenti tax ruling: accordi preventivi per le imprese con attività internazionale; accordi preventivi conclusi nell'ambito del regime speciale del Patent box; pareri resi su istanze di interpello ordinario, se aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di una operazione transfrontaliera; pareri resi su istanze di interpello nell'ambito del regime di adempimento collaborativo con riflesso internazionale; pareri resi su interPELLI sui nuovi investimenti con riflesso internazionale; accordi relativi alla fissazione dei metodi di calcolo del valore normale dei prezzi di trasferimento; accordi relativi all'attribuzione di utili o di perdite alla stabile organizzazione. Come detto l'obiettivo di questo scambio automatico dei dati sui patti fiscali preventivi è quello di favorire la trasparenza e il contrasto all'erosione della base imponibile.




Patent box anche per l'aggiornamento del software

Arrivano dalle Entrate chiarimenti sulla corretta individuazione delle “tipologie di utilizzo” che possono rientrare nell'agevolazione “patent box”. Patent box E' il regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo di “software protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi d'impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili” con lo scopo di incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, introdotto con l'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015). Alle “Tipologie di utilizzo agevolabili” pensa l'articolo 7 del decreto Patent Box (decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 30 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 20 ottobre 2015), che fornisce le modalità di determinazione del reddito agevolabile ascrivibile all'utilizzo dei beni immateriali oggetto di incentivazione, distinguendo l'utilizzo diretto dalla concessione in uso. Beni immateriali agevolabili Con la risoluzione n. 28 del 9 marzo 2017, l'agenzia delle Entrate spiega che per essere agevolabile l'attività di sviluppo, mantenimento ed accrescimento del software protetto da copyright debba sostanziarsi nelle attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software. Pertanto, nell'agevolazione: rientrano, fermo restando l'obbligatorietà di svolgere un'attività di ricerca e sviluppo, le attività di concessione in uso del prodotto se consistenti nelle attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software (come definito dalla circolare 11/E del 7 aprile 2016); non rientrano quelle attività che configurano una forma puramente strumentale all'utilizzo del software, estranee al perimetro della sua tutela, quali l'attività di formazione del personale, il basic help desk di cd. “secondo livello”, il supporto telefonico, il canone periodico per l'utilizzo di software applicativi in cloud ecc. (non rappresentano un esercizio esclusivo di una prerogativa autoriale).

Sentenze favorevoli al contribuente Decreto in GU

Sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 60 del 13 marzo è stato pubblicato il decreto MEF n. 22 del 6 febbraio 2017 sulle garanzie per l'esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente in attuazione del comma 2 dell'articolo 69 del Dlgs n. 546/1992. Le disposizioni del provvedimento entreranno in vigore il prossimo 28 marzo. Il decreto va a colmare il vuoto normativo che si era venuto a creare dopo l'entrata in vigore, il 1° giugno 2016, del Dlgs n. 156/2015 di riforma del processo tributario. Il citato decreto legislativo, pur introducendo l'immediata esecutività delle sentenze tributarie favorevoli al contribuente, consentendo a quest'ultimo di ottenere il pagamento dei rimborsi a seguito di sentenza anche prima della formazione del giudicato, mancava, però, di un requisito base per l'esecutività immediata delle stesse sentenze, rinviando il tutto ad un decreto ministeriale. Il tanto atteso provvedimento finalmente è arrivato, pertanto, ora, è regolata



la possibilità per il giudice di subordinare il pagamento delle somme a favore del contribuente alla prestazione di apposita garanzia. Garanzie richieste per il pagamento di somme superiori a 10mila euro Il decreto n. 22/2017 disciplina i principali contenuti della garanzia alla quale i giudici tributari potranno subordinare il pagamento di somme superiori a 10 mila euro, in esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente (Dlgs n. 546/1992). Le tipologie di garanzie ammesse sono i titoli di stato, le fidejussioni bancarie e quelle assicurative, a cui il nuovo decreto aggiunge: – per le piccole e medie imprese, la possibilità di rilasciare le garanzie tramite i consorzi fidi e le cooperative di garanzia collettiva fidi di cui alla legge n. 317/1991; – per i gruppi di imprese con patrimonio consolidato superiore a 250 milioni, la possibilità che la garanzia possa essere rilasciata mediante diretta assunzione dell'obbligazione da parte della società capogruppo o della controllante così come definite nell'articolo 2359 del codice civile. Tale garanzia deve avere ad oggetto l'integrale restituzione della somma pagata al contribuente, comprensiva di interessi, mentre se è stata rilasciata a seguito di provvedimenti di sospensione, deve avere ad oggetto l'obbligazione di versamento integrale della somma dovuta, sempre comprensiva di interessi. Durata della garanzia L'articolo 2 del decreto n. 22/2017 sancisce che la garanzia è prestata fino al termine del nono mese successivo a quello del passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio, ovvero fino al termine del nono mese successivo a quello dell'estinzione del processo. Viene, inoltre, stabilito che la garanzia prestata cessa nel caso in cui il giudice del grado successivo di giudizio, ritenga di non subordinare la condanna al pagamento di somme in favore del contribuente alla prestazione di alcuna garanzia.

Cratere sismico aquilano Utilizzo del conto corrente vincolato

Con riferimento alle agevolazioni per la realizzazione di attività imprenditoriali volte al rafforzamento dell'attrattività e dell'offerta turistica del territorio del cratere sismico aquilano, il ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il decreto 14 ottobre 2015 e la circolare n. 37630 del 21 aprile 2016. Tali provvedimenti hanno previsto che le quote di contributo a fondo perduto, riguardanti le spese di acquisto dei beni di investimento, possono essere erogate al beneficiario sulla base di fatture di acquisto non quietanzate. Con circolare n. 23584 del 13 marzo 2017, il MiSE indica i termini e le modalità per l'erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture di acquisto non quietanzate, tramite l'utilizzo di conti correnti vincolati. Erogazioni dell'agevolazione: in base a fatture d'acquisto non quietanzate Le erogazioni delle agevolazioni sono effettuate sulla base delle richieste SAL presentate dal beneficiario in relazione a titoli di spesa, inerenti alla realizzazione del programma di investimento ammesso, il cui importo corrisponde alle percentuali indicate nella misura agevolativa. Il beneficiario, per quanto riguarda le spese di acquisizione dei beni d'investimento, può scegliere tra due modalità di erogazione delle agevolazioni: in base a fatture d'acquisto non quietanzate per stati d'avanzamento, sulla base di fatture d'acquisto quietanzate, con eventuale richiesta di erogazioni a titolo di anticipazione L'erogazione in base alle fatture d'acquisto non quietanzate richiede che le agevolazioni siano erogate prima che il beneficiario abbia pagato i fornitori e che il beneficiario apra un conto corrente vincolato presso una banca convenzionata. Modalità per l'erogazione La circolare n. 23584/2017 informa che il beneficiario, per ottenere



L'erogazione, deve presentare richiesta di erogazione SAL compilando, in formato digitale, la modulistica disponibile nel sito di invitalia.it, utilizzando la procedura informatica relativa alla misura agevolativa presente nello stesso sito. Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione, Invitalia dopo aver effettuato le necessarie verifiche comunica nel più breve tempo possibile, e comunque in data non successiva a quella di erogazione della somma spettante sul conto corrente vincolato, il nulla-osta a procedere alla banca convenzionata presso la quale è stato aperto il conto corrente vincolato e trasmette l'elenco dei pagamenti da effettuare. La circolare MiSE specifica anche le formalità da esperire al termine dell'investimento per la chiusura del conto corrente vincolato.

Rimborso Iva in conto fiscale non ferma l'accertamento

L'erogazione del rimborso Iva in "conto fiscale" da parte dell'agente della riscossione, non preclude all'Amministrazione finanziaria il successivo accertamento dello status di società di comodo e il conseguente recupero delle somme indebitamente rimborsate. Questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 6195/2017 del 13 marzo, in accoglimento del ricorso dell'Agenzia delle Entrate avverso la decisione della Ctr Sardegna. La Ctr aveva stabilito che l'erogazione del rimborso Iva sul conto fiscale comporta l'accertamento dell'operatività della società e, di conseguenza, impedisce il successivo contrario accertamento; inoltre, la stessa aveva disconosciuto l'onere della società di provare la propria operatività sul piano reddituale, ritenendo che la dimostrazione fosse insita in un'operazione di puro incremento patrimoniale, consistente nell'acquisizione di un capannone destinato all'attività d'impresa. Rimborso in conto fiscale La Cassazione – sentenza n. 6195/2017 – ripercorre la finalità sottostante al sistema del rimborso in "conto fiscale", che è quella proprio di accelerare l'esecuzione del rimborso, consentendone l'erogazione anteriormente ai controlli sostanziali. Ma se questa procedura avesse come effetto quello di impedire il successivo accertamento dei requisiti sostanziali, allora – secondo la Suprema Corte – tale accertamento dovrebbe precedere l'erogazione del rimborso e vanificare lo scopo del "conto fiscale"; né avrebbe senso la richiesta della polizza fideiussoria, che è necessaria proprio per assicurare la restituzione delle somme già erogate, ma successivamente accertate come non dovute. Per tali ragioni – conclude la sentenza – il rimborso erogato "in conto fiscale" su richiesta della società non impedisce agli uffici delle Entrate il successivo accertamento in ordine alla natura di società non operativa ai sensi dell'art. 30 della legge n. 724/1994, condizione, questa, che preclude il rimborso del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale. Prova a carico della società di comodo Circa l'onere della società di provare la qualifica di società "di comodo" in ragione della sottoproduzione di ricavi rispetto a quelli previsti dal test di operatività, ponendo a carico della stessa l'onere di fornire la prova contraria, la Cassazione ritiene che, ai fini del rimborso Iva, la società considerata di comodo ha l'onere di provare i fatti giustificativi idonei a superare la presunzione di non operatività, non essendo rilevante a tale scopo un'operazione di mero incremento patrimoniale, non produttiva di reddito.



Sabatini ter Revoca parziale per vendita

L'Agenzia delle Entrate interviene, con risoluzione n. 29/2017, a fornire chiarimenti sulle cause di revoca previste dal credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – articolo 18, DL n. 91/2014 – compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007. L'istante, che esercita attività di noleggio di autoveicoli, fa presente di aver acquisito nel 2014 un carrello elevatore dotato di attrezzatura magnetica mediante contratto di locazione finanziaria ed ora intende riscattare l'intero bene (carrello e attrezzatura magnetica) ma vendere all'estero, nel corso del 2017, il solo carrello elevatore. Per l'acquisto del bene completo l'istante ha beneficiato, nel 2015, del credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi e vuole conoscere dall'Agenzia delle entrate se la vendita all'estero del solo carrello elevatore può comportare o meno la revoca del beneficio anche per la parte relativa al valore dell'attrezzatura magnetica. Per le Entrate: revoca se la vendita del bene avviene entro il quarto anno dall'investimento. L'amministrazione finanziaria ricorda che secondo l'articolo 18 del DL 91/2014 – Decreto Competitività – ai soggetti titolari di reddito di impresa spetta un credito di imposta, pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, per investimenti in beni compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 (“fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.”). Chiarimenti in ordine al beneficio sono stati resi con circolare n. 5/2015, la quale ha precisato che rientrano nell'agevolazione anche i beni acquisiti mediante locazione finanziaria, la quale prevede l'opzione di acquisto finale del bene a favore dell'utilizzatore. Per quanto riguarda le cause di revoca dell'agevolazione, viene specificato che se il trasferimento del bene oggetto di investimento avviene entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento agevolato si ha la perdita del beneficio. Quindi, nel caso prospettato dall'istante, poiché la vendita all'estero del carrello elevatore avverrà entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento agevolato, si produce la revoca del credito d'imposta relativamente all'acquisizione del carrello elevatore. Nel caso in cui, prosegue la risoluzione n. 29 del 10 marzo 2017, la quota di credito d'imposta relativa al carrello elevatore venduto fosse stata già utilizzata, il contribuente ha l'obbligo di restituirla entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi per il periodo di imposta in cui si è verificata la causa di revoca dell'agevolazione. Per quanto riguarda, invece, la quota di credito relativa all'attrezzatura magnetica, che sarà posta su un altro carrello elevatore di proprietà dell'istante, non dovrà essere restituita a patto che rispetti tutti i requisiti fissati dalla norma, in primo luogo che sia compresa nella divisione 28 della tabella ATECO 2007.

Sdi Supermercato dell'informazione

Zucchetti s.p.a.

Via Solferino, 1
26900 – Lodi
tel: +39 (0)371 594 2406
fax: +39 (0)371 421 779
email: info@supermercato.it
www.supermercato.it



Servizio realizzato da eDotto S.r.l. e distribuito da Zucchetti.s.p.a.

© Tutti i diritti sono riservati.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Sdi Supermercato
dell' **informazione**